
DETERMINA AFFIDAMENTO PRESTAZIONE IN AUMENTO ACCORDO QUADRO NOLEGGIO AUTOMEZZI

L'Amministratore Delegato

Premesso che in data 04/08/2017 la ditta Gianluca Bondatti srl, con sede in Lariano via Colonnella III n. 3, ha sottoscritto un accordo quadro con la Volsca Ambiente e Servizi SpA, a seguito di aggiudicazione di gara per il servizio di noleggio dei sottoelencati automezzi adibiti al servizio di igiene urbana :

LOTTO 1 CIG 6729234391 pari ad € 1.120.500 oltre iva- n. 25 costipatori 5 mc ;

LOTTO 2 CIG 6730139E62 pari ad € 193.680 oltre iva -n. 4 costipatori 7mc.

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 1 del disciplinare di gara e dall'art. 3 dell'accordo quadro, l'importo ed il numero dei mezzi oggetto del contratto sono suscettibili di incremento secondo le esigenze della stazione appaltante, alle medesime condizioni previste.

Considerato che ai sensi dell'art. 106 co. 1 del D.lgs. 50/2016, i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

-se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;

- se la modifica non altera la natura generale del contratto.

Considerato che una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e se introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti.

Considerato, altresì, che il comma 12 del suddetto art. 106 prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo

del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Tutto ciò premesso e considerato

Posto che sono in scadenza i contratti di noleggio, relativi a due costipatori pari a 7 mc, targati EP 435EH e EP438EH.

Considerato che tali automezzi sono necessari per l'espletamento del servizio di igiene urbana e che a fronte della loro riconsegna, è essenziale procedere alla sostituzione degli stessi.

Considerato che è possibile sostituire i suddetti mezzi, mettendo in atto quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo quadro, ovvero incrementando di due unità la fornitura del secondo lotto di gara, agli stessi patti e condizioni ivi previsti.

Considerato che la richiesta di ulteriori due automezzi non modifica la natura sostanziale dell'accordo quadro.

Considerato che l'importo di tale incremento, pari a un totale per 36 mesi di € 96.840 oltre iva, non eccede il quinto d'obbligo contrattuale.

TUTTO CIO' CONSIDERATO

DETERMINA

Di attivare la clausola prevista dall'art. 3 dell'accordo quadro e di incrementare pertanto il numero dei mezzi oggetto del contratto, con il noleggio di due ulteriori costipatori, di prima immatricolazione, pari a 7 mc, con le caratteristiche di cui al lotto 2 di gara, in sostituzione degli automezzi EP435EH e EP438EH, a seguito della loro scadenza contrattuale.

Tali mezzi saranno forniti dalla ditta Bondatti agli stessi patti e condizioni stabiliti dall'accordo quadro, ovvero con un canone mensile unitario pari ad € 1.345 oltre iva, per un periodo di 36 mesi, per un importo totale di € 96.840 oltre iva .

Si autorizza contestualmente una proroga contrattuale del servizio di noleggio dei mezzi EP435 EH e EP 438 EH , nelle more della consegna dei nuovi mezzi da parte della ditta Bondatti e comunque entro e non oltre il 30 Giugno p.v.

Velletri 06/03/2017

Volsca Ambiente e Servizi SPA
Amministratore Delegato
Mauro Midei
